



COMUNE DI USSASSAI

PROVINCIA DELL'OGLIASTRA

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

N. 1 Del 10/01/2011	OGGETTO: PROGRAMMAZIONE TRIENNALE FABBISOGNO PERSONALE. INDIRIZZI MOBILITA' VOLONTARIA
-------------------------------	---

L'anno duemilaundici il giorno dieci del mese di gennaio alle ore 14,30, nella sala delle adunanze del Comune convocata regolarmente la Giunta Municipale con la presenza dei signori:

COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRESENTI
DEPLANO GIAN BASILIO	SINDACO	SI
PUDDU EVALDO PASQUALE	ASSESSORE	NO
DEPLANO ADALBERTO	ASSESSORE	SI

Totale Presenti **2**

Totale Assenti **1**

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D. Lgs.vo n. 267/2000): **SEGRETARIO MAMELI GIACOMO**.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita la Giunta Municipale a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto.

LA GIUNTA MUNICIPALE

PREMESSO che:

- con delibera della Giunta Comunale n. 54 del 16.10.2008 si è riprogrammata la dotazione organica dell'ente;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 16.10.2008 si è proceduto a programmare le assunzioni annuali e triennali per il triennio 2008-2010;

RICHIAMATO:

- L'art. 6 del D. Lgs 165 del 2001 il quale al comma 3 stabilisce che *“Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si procede periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni. Ogni amministrazione procede adottando gli atti previsti dal proprio ordinamento.”*;
- l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 che prevede, in capo alla Giunta Comunale, la competenza all'adozione di atti in materia di programmazione del personale, essendo limitata la competenza consiliare in materia di personale alla sola definizione dei criteri generali per l'ordinamento degli uffici e servizi e non essendo suscettibile di estensione analogica, in quanto la competenza consiliare è tassativamente regolata dalle norme, restando in capo alla Giunta una competenza residuale ai sensi dell'art. 48 citato;

VISTO:

- l'art. 91 del T.U.E.L., rubricato “Assunzioni”, il quale al primo comma stabilisce: *“Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.”*;
- il comma 102 dell'art. 1 della legge n. 311 del 2004 il quale stabilisce che le amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1 , comma 2, e all' articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
- il comma 562 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006 il quale recita testualmente: *“Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2004. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558.”*;
- il comma 9 dell'art. 14 del decreto legge n. 78 del 2010 il quale sostituisce comma 7 dell'art. 76, del decreto legge n. 112 del 2008 con il seguente testo: *“E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente”. La disposizione del presente comma si applica a decorrere dal 1° gennaio 2011, con riferimento alle cessazioni verificatesi nell'anno 2010.”*;

CONSIDERATO, che in relazione all'interpretazione della disposizione contenuta al punto precedente, si è espressa la Sezione Regionale di Controllo della Lombardia della Corte dei Conti, seduta del 21.09.2010 n. 955, precisando che *“un'interpretazione costituzionalmente orientata*

della nuova disciplina in materia di personale introdotta dall'art. 14, commi 9 e 10, del d.l. 78, convertito in legge 122 del 2010, implica che i comuni che hanno una popolazione inferiore a 5000 abitanti, a partire dal primo gennaio 2011, possono effettuare nuove assunzioni solamente per sostituire personale cessato nell'anno precedente, sempreché la loro spesa complessiva di personale incida in misura inferiore al 40% sulla spesa corrente e sia inferiore a quella sostenuta nel 2004.”;

PRECISATO che i contrastanti orientamenti delle varie sezioni della Corte dei Conti per quanto concerne la possibilità di ricomprendere tra il personale cessato anche quello trasferito per mobilità, sono stati chiariti dalla Deliberazione n. 59 del 2010 delle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei Conti, la quale stabilisce che relativamente agli enti locali non soggetti al patto di stabilità interno, per i quali operano i vincoli in materia di assunzioni previsti dall'art. 1, comma 562 della l. n. 296 del 2006, le cessioni per mobilità volontaria possono essere considerate come equiparabili a quelle intervenute per collocamento a riposo nella sola ipotesi in cui l'ente ricevente non sia a sua volta sottoposto a vincoli assunzionali;

DATO ATTO che il comune di Ussassai avendo una popolazione inferiore a mille abitanti non è soggetto al rispetto del patto di stabilità;

CONSIDERATO che il Comune di Ussassai rispetta tutte le condizioni ed i parametri imposti dalle norme per il contenimento della spesa del personale in quanto:

- il rapporto tra spese di personale e spese correnti non supera il 40% così come imposto dall'art. 14 del D. L. n. 78 del 2010;
- la spesa per il personale non supera il tetto di spesa del 2004;

CONSIDERATO che

- con istanza del 18.11.2010 prot. 2718, il Dott. Massimo Melillo, dipendente del comune di Ussassai a tempo indeterminato in servizio dal 01.01.2010 adibito alle funzioni di polizia municipale e tributi, inquadrato nella cat. C, posizione economica C1, ha inoltrato richiesta per il rilascio di nulla osta ai fini del trasferimento mediante l'istituto della mobilità esterna;
- con provvedimento adottato nella medesima data il Responsabile del Servizio Amministrativo – Sociale e Tributi ha espresso parere favorevole al trasferimento del Dipendente di cui sopra, subordinando lo stesso trasferimento alla copertura del posto resosi vacante attraverso la corrispondente assunzione di una unità di personale proveniente da altro Ente;
- il trasferimento del Dipendente si è perfezionato in data 30.12.2010 con la regolare presa di servizio presso il Comune di Aglientu, come da comunicazione pervenuta in data 30.12.2010 prot. 3070;

DATO ATTO che dalla data di cui sopra risulta sostituibile il posto di Istruttore Amministrativo – Contabile – Vigilanza, cat C, posizione economica C1;

CONSIDERATA:

- la valenza istituzionale delle funzioni svolte dal Dipendente cessato;
- l'assoluta necessità ed urgenza, ai fini di garantire l'erogazione di servizi minimi ed essenziali, di attivare la procedura per la copertura del posto vacante;

CONSIDERATO che si vuole procedere alla sostituzione del posto di Istruttore Amministrativo – Contabile - Vigilanza, attraverso l'apertura della mobilità volontaria;

VERIFICATO che nel corso del 2012 e 2013 non sono previste cessazioni a qualsiasi titolo;

VISTO il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 23.12.2010;

ACQUISTI i pareri previsti dall'art. 49 del t.u. sull'ordinamento degli EE.LL. di seguito riportati;

Tanto Premesso e considerato,

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme previste dallo Statuto,

DELIBERA

DI APPROVARE la programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2011-2013 come dettagliatamente sotto indicato, che tiene conto dei criteri e limiti per le assunzioni di personale nelle amministrazioni comunali, fissati dal comma 562 dell'articolo 1 della Legge 296 del 27 dicembre 2006:

anno 2011 sostituzione di una unità ceduta con la mobilità attraverso mobilità;

anno 2012 nessuna previsione di cessazione di rapporto di lavoro e nessuna previsione di assunzione;

anno 2013 nessuna previsione di cessazione di rapporto di lavoro e nessuna previsione di assunzione;

DI DARE le seguenti direttive:

in merito alla copertura del posto di categoria C, mediante mobilità volontaria, dovrà essere effettuata scegliendo i candidati sulla base di una graduatoria formata tramite colloquio.

DI DARE ATTO che del contenuto del presente provvedimento e dell'espletamento delle procedure di assunzione è stata data comunicazione preventiva alle Organizzazioni Sindacali, ai sensi dell'articolo 7 del vigente C.C.N.L. Regioni-Autonomie Locali 1.4.1999 e succ. integrazioni;

DI TRASMETTERE la presente deliberazione alle organizzazioni sindacali ed RSU;

di demandare al responsabile del servizio amministrativo l'adozione degli atti e l'assunzione dei provvedimenti conseguenti.

Stante l'urgenza, con separata ed unanime votazione

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs 267/2000.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.

IL PRESIDENTE
DEPLANO GIAN BASILIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
MAMELI GIACOMO

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere: **favorevole**
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MAMELI GIACOMO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere: **favorevole**
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ORAZIETTI CINZIA

~~~~~  
Il sottoscritto Segretario comunale **ATTESTA** che copia della presente deliberazione:

|   |                                                                                |                   |                                  |
|---|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|
| > | - è stata affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal    | <b>11/01/2011</b> | (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000); |
| - | - è stata trasmessa ai Capi Gruppo Consiliari (art. 125 T.U.E.L. n. 267/2000); |                   |                                  |

Ussassai 10/01/2011

IL SEGRETARIO COMUNALE  
MAMELI GIACOMO

~~~~~  
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio, **CERTIFICA** che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il **10/01/2011**

-	decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva di contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3, T.U.E.L. n. 267/2000);
>	perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000);

Ussassai 10/01/2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
MAMELI GIACOMO

~~~~~  
Ussassai 10/01/2011

IL SEGRETARIO COMUNALE  
MAMELI GIACOMO